

Verbale Assemblea n. 10 del 03.12.2022

Oggi, in data 03.12.2022 alle ore 17.30, si è riunita presso la sede dell'associazione a Vallefoglia in via del Monte n. 17, la decima assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ulteriore modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- 2) varie ed eventuali.

A norma degli artt. 13 e 15 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *la Sig.ra Sarah Damato* che, constatato che sono presenti n. 6 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta *la Sig.ra Monica Ballerini*.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'ulteriore aggiornamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio Direttivo di Biricoccolo in data **17.01.2022** ha inviato alla Regione Marche istanza di trasfugrazione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS); che in data **12.07.2022**, ai sensi dell'art.31 del D.M. 106/2020 del MLPS, gli uffici regionali hanno richiesto a Biricoccolo una specifica integrazione documentale nella quale si invitava l'Associazione a procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore (Rif. Nota Regione Marche protocollo n. 0908816 del 12.07.2022); che in data 03.09.2022 il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta; che in data **20.10.2022**, ai sensi dell'art.31, comma 8, del D.M. 106/2020 del MLPS, gli uffici regionali hanno richiesto a Biricoccolo una nuova integrazione documentale nella quale si invitava l'associazione a procedere ad una ulteriore modifica dell'art. 16 del proprio statuto al fine di aggiornare la disciplina relativa al diritto di voto dei soci minorenni ivi indicata (Rif. Nota Regione Marche protocollo n. 1316962 del 20.10.2022).

In particolare gli uffici regionali hanno rilevato che l'art. 16 dello statuto sociale registrato in data 29.08.2022, nella parte in cui prevede che *"il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum"* si pone in contrasto con l'art. 24, comma 1, D. Lgs. 117/2017, ai sensi del quale tutti i soci devono avere diritto di voto in assemblea, della nota ministeriale n. 1309 del 06.02.2019 e della sentenza della Cassazione sez. VI n. 23228/2017 che stabiliscono che l'esclusione dal diritto di voto attivo dei soci minorenni viola il principio di democraticità e uguaglianza tra gli associati, considerato che l'esercizio di tale diritto, in caso di minore di età, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Sarah Damato fa presente che la Regione Marche ha concesso **sessanta giorni** per trasmettere l'integrazione documentale richiesta e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 8, D.M. 106/2020 del MLPS *"la mancata regolarizzazione, entro sessanta giorni, determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS"*. Pertanto, il mancato riscontro alla nota della Regione Marche nei suddetti termini di legge impedirà l'iscrizione di Biricoccolo nel RUNTS e comporterà la perdita della relativa qualifica di APS e degli effetti conseguenti all'attuale iscrizione nei relativi registri regionali. Per questi motivi **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo. Sarah Damato continua affermando che il nuovo Statuto recepisce le modifiche alla disciplina di voto dei soci minorenni richieste dalla Regione Marche e risulta integralmente conforme alle nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore.

Firmato digitalmente da: Damato Sarah
Motivo: PER SOTTOSCRIZIONE
Luogo: Vallefoglia (PG)
Data: 17/12/2022 19:23:05

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze all'art. 16 rispetto alla versione ad oggi vigente.

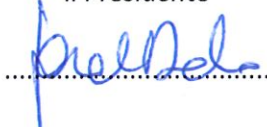
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

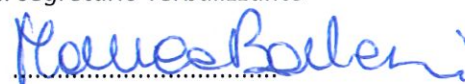
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15.

il Presidente



il segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il **9 DIC. 2022** al n° **1468** Serie **3**

PREVIO VERSAMENTO DI €

(DI CUI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO
Luciano 

*Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim



Allegati:

- Registro delle presenze;
- Nota Regione Marche protocollo n. 1316962 del 20.10.2022;
- Nota Associazione Biricoccolo del 28.10.2022;
- Nuovo Statuto dell'Associazione.

Verbale Assemblea n. 10 del 03.12.2022

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE PRESENZE

Sarah Damato (C.F. DMTSRH77A62G479X)

Monica Ballerini (C.F. BLLMNC81E56I459L)

Simona Ben Belaid (C.F. BNBSMN81L63C351J)

Fabio Fabbri (C.F. FBBFBA75T31G479X)

Maria Cecilia Premilcuore (C.F. PRMCCL79R62Z604V)

Chiara Amici (C.F. MCACHR77P45G479O)

Tania Donini (C.F. DNNTNY76A60G479V)

Fabio Fabbri
Monica Ballerini
Simone Ben Belaid
Fabio Fabbri
ASSENTE
Chiara Amici
Tania Donini

il Presidente

Fabio Fabbri

il segretario verbalizzante

Monica Ballerini



Nr. Protocollo: 1316962|20/10/2022|R_MARCHE|GRM|RUNTS|P|520.110.20/2022/RUNTS/1968

All'Associazione: **BIRICOCCOLO-APS**Pec: biricoccolo@pec.itEmail: biricoccolo@outlook.it

Oggetto: PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE PER TRASMIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D. LGS. 117/2017.
Comunicazione motivi ostativi all'iscrizione ex art. 31 co. 8 del D.M. 106/2020.

In riferimento al procedimento di iscrizione di codesto Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Sez. APS per trasmigrazione ID 389779, a seguito dell'istruttoria sulla verifica dei requisiti per l'iscrizione, effettuata dall'ufficio regionale del RUNTS sulla documentazione depositata agli atti, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.M. 106/2020 **si comunicano all'Associazione BIRICOCCOLO-APS, C.F. 92052450415 con sede in VALLEFOGLIA (PU), i seguenti motivi ostativi al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS:**

- lo **STATUTO** dell'ente (registrato in Pesaro 29/08/2022 al n. 980 serie 3) non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alle previsioni contenute nei seguenti articoli:
 - Modificare la disciplina relativa al diritto di voto dei soci minorenni prevista **all'art 16** nella parte in cui prevede che *“il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum”*. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 24, comma 1, d.lgs. 117/2017, ai sensi del quale tutti i soci devono avere diritto di voto in assemblea. Come precisato anche dalla Nota Ministeriale n. 1309 del 06/02/2019 e secondo la sentenza della Cassazione sez. VI n. 23228/2017, l'esclusione dal diritto di voto attivo dei soci minorenni viola il principio di democraticità e uguaglianza tra gli associati, considerato che l'esercizio di tale diritto, in caso di minore di età, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale. Si dovrà pertanto adeguare lo statuto in tutte le parti relative al voto dei soci, prevedendo il diritto di voto anche per i soci minorenni, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali al pari che per tutti gli altri diritti sociali.

Entro e non oltre 10 (dieci) dieci giorni dal ricevimento della presente l'Associazione ai sensi dell'art. 31 co. 8 potrà formulare eventuali controdeduzioni in merito oppure manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della propria situazione.

Nel caso in cui l'associazione **nei suddetti 10 (dieci) giorni, manifesti l'intenzione di procedere alla regolarizzazione**, dovrà dar prova allo scrivente ufficio dell'avvenuta regolarizzazione **entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione all'ufficio regionale del RUNTS della volontà di avvalersi di tale procedura**, procedendo come di segue indicato:

- provvedendo alle modifiche statutarie sopraindicate, approvate dall'Assemblea, e trasmettendo poi a questo Ufficio copia del Verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni e le integrazioni suddette dovranno pervenire, entro e non oltre i **termini sopra indicati**, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it.

Si fa presente che l'omesso riscontro alla presente comunicazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, o la mancata regolarizzazione entro i 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione allo scrivente ufficio della volontà di regolarizzare la propria posizione, determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 co. 8.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 071.8063471.

Per supporto negli adeguamenti statutari è possibile rivolgersi al CSV regionale.

Si rappresenta che, ai sensi del D.L. n. 73/2022 convertito in legge n.122/2022, i termini per il controllo dei requisiti e della documentazione per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione, sono stati sospesi dal 01.07.2022 al 15.09.2022.

È stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità, per ODV, APS e Onlus, di modificare lo Statuto per adeguarlo al Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) con procedura semplificata e in esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Con i migliori saluti.

Il Responsabile del procedimento

Francesca Pierpaoli

documento firmato digitalmente ai sensi
D.Lgs 82/2005, D.Lgs 235/2010 e D.P.R. 445/2000

Referente: Pierpaoli Francesca – Paoletti Marco

Telefono: 071.8063471 – 071.8063983

Classificazione: 520.110.20/2022/RUNTS



Spett.le **Regione Marche**

Direzione Politiche Sociali
Settore Inclusione Sociale, Sistema informativo e RUNTS
Ufficio Regionale RUNTS
Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona (AN)

c.a. il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Francesca Pierpaoli

il Referente

Dott. Marco Paoletti

PEC: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it

mail: runts@regione.marche.it

francesca.pierpaoli@regione.marche.it

Vallefoglia, lì 28.10.2022

OGGETTO: ART. 31 D.M. 106/2020 – BIRICOCCOLO APS – MANIFESTAZIONE DELL'INTENZIONE DI PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA SITUAZIONE RELATIVA ALL'ART. 16 DELLO STATUTO.

RIF. RICONTRO NOTA REGIONE MARCHE PROT. N. 1316962 DEL 20.10. 2022 – BIRICOCCOLO
ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE APS N. ORPS 606452, ID TRASMIGRAZIONE RUNTS N. 389779

Visto l'art. 31, comma 8, del D.M. 106/2020 del MLPS e la nota del Settore Inclusione Sociale, Sistema informativo e RUNTS della Regione Marche riportata in oggetto,

la sottoscritta Sarah Damato (C.F. DMTSRH77A62G479P) nata a Pesaro (PU) il 22.01.1977, residente a Vallefoglia (PU), in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione Biricoccolo APS (C.F. 92052450415) con sede a Vallefoglia, località Colbordolo, in via del monte n. 17,

in relazione all'art. 16 del proprio statuto sociale registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro in data 29.08.2022, id n. 980 serie 3,

manifesta formalmente l'intenzione di procedere alla regolarizzazione della propria situazione provvedendo alle modifiche statutarie richieste e trasmettendo poi a Codesto Spettabile Ufficio Regionale copia del Verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate di Pesaro.

Distinti saluti.

F.to

Il legale rappresentante

Dott.ssa Sarah Damato

N.B. per eventuali comunicazioni rapide rivolgersi al numero di telefono 0731/544900 o al sito internet biricoccolo@outlook.it

Firmato digitalmente da: Damato Sarah
28/10/2022 08:39:48
Info: Vallefoglia (PU)
Data: 28/10/2022 08:39:48

DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°82 DEL 07 MARZO 2005
(CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Biricoccolo APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Biricoccolo APS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vallefoglia (PU). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune di non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo dell'acronimo "APS" o dell'indicazione "associazione di promozione sociale"

1. L'Associazione utilizza l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Alla data di inizio operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), il 23 novembre 2021, l'Associazione risultava iscritta nel Registro Regionale delle APS con codice ORPS nr. 606452, fino al momento dell'iscrizione definitiva nel RUNTS, l'acronimo "APS" (o l'indicazione di "associazione di promozione sociale") viene utilizzato ai sensi delle precisazioni riportate sulla Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, essa opera nei seguenti settori:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) la costituzione e la promozione di un sistema integrato di luoghi dedicati alla promozione sociale e culturale, all'agricoltura biologica ed all'alimentazione, all'aggregazione giovanile, alla cultura ed allo scambio nell'area di tutti i comuni dell'entroterra pesarese in un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, della sostenibilità economica, sociale, energetica e produttiva avente come centro tutte le realtà pubbliche e private dei territori con cui intrecciare progetti di partecipazione attiva;
 - b) il sostegno diretto ed indiretto di tutti gli attori coinvolti nel sistema, realtà giovanili e non presenti sui territori, associazioni e gruppi informali, produttori locali, centri d'aggregazione e centri sociali per anziani, attraverso attività di comunicazione, consulenza, progettazione, laboratori, rispetto a possibili gestioni e partenariati;

SDA SB MB
TD F

- c) la sensibilizzazione ai temi connessi, alle opportunità giovanili in ambito europeo, finalizzata a incrementare l'interesse di questi e di tutti i settori per promuovere iniziative utili all'aggregazione giovanile ed alla valorizzazione di questa fascia di età;
- d) il recupero e la valorizzazione di qualsiasi patrimonio pubblico e privato, cascina, casale, monumento o giardino, finalizzato al riutilizzo per la realizzazione di spazi condivisi finalizzati all'aggregazione ed alla partecipazione attiva sui territori;
- e) la creazione di spazi aggregativi per minori, giovani, famiglie ed anziani, in cui possano coesistere realtà pubbliche e private per valorizzare al meglio il contatto e la relazione intergenerazionale.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) completare, con l'utilizzo di tutte le competenze e le istanze in essa rappresentate, la mappatura e lo studio del patrimonio dell'intero territorio comunale, valorizzando sia gli spazi privati che pubblici, sia di cascine abbandonate che di luoghi naturali, per la conservazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
- b) promuovere, anche on-line, manifestazioni, convegni, incontri, seminari, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, le imprese, le istituzioni Nazionali ed Internazionali ed i relativi addetti e il pubblico;
- c) promuovere ed organizzare seminari e corsi di formazione specifici per il settore di interesse dell'associazione; istituire raccolte fondi con premi e borse di studio rivolti a tutta la popolazione giovanile su specifiche tematiche condivise;
- d) istituire archivi, banche dati, biblioteche, nonché centri di studio e centri di aggregazione con le relative strutture;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione nei settori dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'editoria e dell'artigianato, nei limiti delle leggi vigenti;
- f) incrementare il proprio patrimonio culturale, scientifico e storico, materiale e immateriale;
- g) amministrare e gestire i beni di cui sia l'associazione proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- h) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate dai propri organi, tra cui, senza esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- i) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri; l'associazione potrà ove lo ritenga opportuno, partecipare anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

SD PEB
SBB F CD
AD

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Volontari ed attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Volontari e persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Fatte salve le limitazioni di cui al precedente comma 2, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, il diritto di voto in assemblea è garantito anche ai soci minorenni, per i quali tale diritto sarà esercitato, al pari di tutti gli altri associati, attraverso gli esercenti la propria responsabilità genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SBB" and "ff".

- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V**I libri sociali****Art.27 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI**Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio****Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 03.12.2022.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SBB", "FF", "FEB", and "RD".

Seguono le firme dei soci presenti a detta assemblea: Sarah Damato, Monica Ballerini, Simona Ben Belaid, Fabio Fabbri, Maria Cecilia Premilcuore, Chiara Amici e Tania Donini.

Sarah Damato (C.F. DMTSRH77A62G479X)

Sarah Damato

Monica Ballerini (C.F. BLLMNC81E56I459L)

Monica Ballerini

Simona Ben Belaid (C.F. BNBSMN81L63C351J)

Simona Ben Belaid

Fabio Fabbri (C.F. FBBFBA75T31G479X)

Fabio Fabbri

Maria Cecilia Premilcuore (C.F. PRMCCL79R62Z604V)

ASSENTE

Chiara Amici (C.F. MCACHR77P45G479O)

Chiara Amici

Tania Donini (C.F. DNNTNY76A60G479V)

Tania Donini

3 1468 09/12/2022

0,00 TQM22L001468000SJ
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TQM